

Associazione "IMMEDIATA-ADR"

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Art. 1 – Ambito di applicazione, principi e definizioni

Art. 1.1 Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione finalizzati a tentare di conciliare le controversie di diritto civile e commerciale, che vertano su diritti disponibili per le parti, instaurati innanzi a "IMME-DIATA-ADR", in forza di un obbligo di legge, o di un accordo, o di una clausola contrattuale e/o statutaria, o su invito o su disposizione di un giudice, o su iniziativa di almeno una parte, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e da ogni normativa ad esso collegata. Ai sensi dell'art. 5 sexies (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria), quando il contratto, lo statuto, o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

L'Organismo di mediazione si impegna, ai sensi e per gli effetti della relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa di controversie in tutti i casi nei quali esso stesso abbia un interesse nella lite.

Il regolamento estende il suo ambito di operatività anche alle ipotesi di mediazione su impulso delle parti - mediazione c.d. volontaria.

Art. 1.2 Principi

Il Regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità, imparzialità e riservatezza tipici dei procedimenti di mediazione e che informano tutta la modulistica predisposta dall'Organismo di mediazione e consultabili sul sito internet ww.immediata-adr.it.

Art. 1.3 Definizioni

Per Organismo di mediazione si intende la struttura organizzativa conforme al D.Lgs. n. 28/10, nonché al DM 180/2010, e s.m.i. nonché dell'art. l'articolo 7, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, costituita dall'Associazione Immediata-Adr e deputata a gestire i procedimenti di mediazione.

Il "Responsabile dell'organismo" è il legale rappresentate dell'associazione Immediata-ADR, o altro socio identificato quale sostituto.

a. Funzioni del responsabile dell'organismo sono:

- stilare l'elenco dei mediatori
- tenere il registro degli affari di mediazione

- esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori
- disciplinare il tirocinio assistito dei mediatori che ne fanno richiesta
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori
- vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto
- provvedere alla sostituzione del mediatore e/o alla sospensione e nei casi più gravi alla cancellazione dall'elenco dei mediatori
- provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione
- predisporre il rendiconto contabile e finanziario dell'organismo
- individuare l'indennità dovuta dalle parti per il servizio di mediazione, anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite
- fornire al Ministero della Giustizia i dati relativi al credito di imposta;

b. La Segreteria è la struttura organizzativa interna all'organismo.

I compiti attribuiti al personale addetto a compiti di segreteria dell'organismo sono: tenuta del registro, verifica della conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento, formazione del fascicolo del procedimento, comunicazione al mediatore dell'avvenuta designazione, ricezione dell'accettazione dell'incarico del mediatore, comunicazione alla parte del nominativo del mediatore, della data e del luogo dell'incontro, consegna alla parte istante della ricevuta dell'avvenuto deposito della domanda di mediazione e tenuta ordinata degli atti per almeno un triennio.

Art. 2 – Avvio della procedura di mediazione e disciplina del primo incontro

Art. 2.1.1 Avvio della procedura

Art. 2.1 Domanda di avvio della procedura

La parte istante avvia la procedura di mediazione depositando presso una delle sedi dell'Organismo il modulo di "Domanda di mediazione" ("Domanda") predisposto dall'Organismo, o un documento equivalente che contenga le medesime informazioni, secondo le modalità previste nello stesso modulo. La parte che intende avviare la procedura di mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso una sede territoriale dell'organismo, ovvero inviando una pec agli indirizzi pubblicati sul sito www.immediata-adr.it.

Qualora la procedura sia attivata in forza di una clausola di mediazione o di conciliazione di un contratto o di uno statuto, la "Domanda" si deposita presso la sede dell'organismo eventualmente indicata nella stessa clausola. La "Domanda di mediazione" deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'Organismo di mediazione ("Associazione Immediata-ADR"); b) i nomi, i dati identificativi ed i recapiti delle parti della controversia, i loro eventuali rappresentanti e/o consulenti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le comunicazioni dovute; c) l'oggetto della controversia; d) le ragioni della pretesa; e) il valore della controversia individuato secondo i criteri del codice di procedura civile; f) l'accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'Organismo.

Il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore e fissa la data ed il luogo del primo incontro tra le parti, non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della "Domanda di mediazione", qualora non vi sia stata richiesta di nomina concorde tra le parti di un mediatore iscritto nell'elenco dell'Organismo.

E' facoltà dell'Organismo, ai sensi della lett. F dell'art. 22 del DM n. 150 del 2023 procedere alla nomina di mediatore diverso da quello richiesto concordemente dalle parti nel rispetto della specifica competenza del mediatore nonché dei criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione di cui alla lett. E dell'art. 22 del DM n. 150 del 2023.

L'Organismo comunica, nel più breve termine possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, alla controparte la "Domanda di mediazione" depositata e la data ed il luogo del primo incontro, invitandola partecipare personalmente, assistita da un difensore nei casi per i quali la sua presenza è obbligatoria, ed invia un apposito modulo di "Risposta alla domanda di mediazione" ("Risposta") predisposto dall'organismo, o di un documento equivalente che abbia lo stesso contenuto.

L'istante, in aggiunta all'Organismo, può sempre farsi parte attiva per effettuare con ogni mezzo idoneo la comunicazione di quanto sopra previsto alla controparte. Ai fini dell'impedimento delle decadenze e dell'interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha comunque la facoltà di richiedere alla Segreteria copia della domanda di mediazione depositata ed il numero di registrazione del procedimento, per comunicare alla controparte, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, la sola copia della domanda di mediazione depositata, riservandosi di comunicare la data ed il luogo fissati dall'Organismo per il primo incontro di mediazione.

Il modulo "Risposta" contiene: l'avviso delle possibili conseguenze che possono derivare nel successivo processo dalla mancata partecipazione "senza giustificato motivo" al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in riforma all'art. 8 del comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 ossia che:

- 1) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
- 2) Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- 3) Nei casi di cui al comma 2, dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010 con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- 4) Quando provvede ai sensi del comma 2, dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010 il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.
- La mancata presenza delle parti al primo incontro potrebbe invalidare il procedimento di mediazione, inficiando l'avverarsi della condizione di procedibilità come da consolidato orientamento giurisprudenziale.
- nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
- Le parti della controversia, che abbiano una comune volontà di ricorrere ad una procedura di mediazione amministrata dall'Organismo, avranno sempre l'alternativa di depositare una "Domanda congiunta di mediazione" ("Domanda congiunta") per avviare contestualmente la procedura di mediazione prevista dal presente Regolamento.

Nei moduli introduttivi del procedimento, le parti hanno la possibilità di precisare quali documenti, informazioni, o comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo mediatore; non sono

consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

La procedura di mediazione può essere svolta in toto o solo relativamente ad alcuni incontri in modalità telematica, secondo quanto disciplinato *infra*, *e* anche quando non si tratta di una mediazione da svolgersi in modalità telematica è sempre possibile svolgere uno o più incontri da remoto.

Art. 2.2 Primo incontro

Art. 2.2.1 Contenuto del primo incontro ed assistenza degli avvocati delle parti

Al primo incontro partecipano il mediatore e le parti.

Nelle mediazioni obbligatorie di cui all'art. 5, comma 1 all'art. 5, comma 2, all'art. 5 quater e all'art. 5 sexies del D.Lgs. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi, sino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Nelle mediazioni facoltative, le parti possono partecipare al procedimento di mediazione senza l'assistenza di un avvocato. Le parti potranno, tuttavia, in ogni momento ed in qualsiasi fase della procedura di mediazione, esercitare la facoltà di essere assistiti da un avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti le funzioni e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione.

Le parti dovranno partecipare personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

Il compenso per gli esperti di cui al comma precedente sarà calcolato in base:

- alle tariffe regolate dagli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002 (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002) ridotto del 30%;
- in alternativa all'eventuale convenzione in essere con l'Organismo;
- alternativamente in base a diverso accordo raggiunto con le Parti.

L'Organismo garantisce una durata massima di due ore per il primo incontro, prevedendo altresì la possibilità di ricorrere ad un'estensione di 30 minuti, durante il primo incontro, eventualmente prorogabili di altri 30 minuti, chiedendo la disponibilità a trattenersi per un massimo di 3 ore al mediatore incaricato, al momento della nomina, nel rispetto del calendario degli incontri in essere, fissati dalla segreteria.

Art. 2.2.2 Esito del primo incontro

All'esito del primo incontro, il mediatore redigerà un verbale nel quale si darà atto delle presenze, dell'esito della riunione e, in particolare, della volontà manifestata dalle parti in relazione allo svolgimento del procedimento di mediazione per il raggiungimento di un accordo.

Qualora non vi sia l'esigenza di fissare un'altra data per svolgere il procedimento di mediazione, la volontà delle parti di proseguire può essere manifestata all'interno del verbale che conclude il procedimento, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

In caso di esito negativo, invece, gli esiti del procedimento di cui il mediatore darà atto saranno contenuti in un verbale negativo di mancata conciliazione.

In caso di esito negativo, il verbale riporta una serie di indicazioni, tra le quali: i dati identificativi e la presenza delle parti, del mediatore e degli avvocati assistenti delle parti; il numero di iscrizione dell'organismo al Registro degli organismi di mediazione; il numero del procedimento; l'oggetto del procedimento; la data, il luogo e la durata dell'incontro; la decisione in merito alla disponibilità ad una definizione concordata, o la mancata partecipazione di parte invitata. Il mediatore, le parti e gli avvocati presenti sottoscrivono il verbale, nel rispetto della normativa vigente.

Il mediatore certifica la sottoscrizione delle parti presenti e sottoscrive il verbale.

Qualora, tuttavia, si riscontri che sia presente al primo incontro nessuno compaia, il mediatore redige un verbale di archiviazione che conclude il procedimento.

Qualora invece non vi sia comparizione delle parti invitate il mediatore provvede a redigere un verbale di mancata comparizione stante l'esito negativo della procedura.

Art. 2.2.3 Primo incontro ed avveramento della condizione di procedibilità

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione o in caso di mancata partecipazione della parte invitata.

Art. 2.2.4 Primo incontro e pagamenti dovuti dalle parti

In caso di non avvenuta conciliazione le parti saranno, pertanto, tenute a corrispondere all'organismo le spese di avvio del procedimento (indennità per spese di segreteria e convocazione) e le spese di mediazione (corrispettivo del servizio di mediazione) come meglio specificate nel tariffario allegato.

Art. 2.3 Durata della procedura

La procedura di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti dal deposito della "Domanda di mediazione", ovvero dalla scadenza del termine per il deposito della domanda di mediazione eventualmente fissata dal giudice. Tale termine è prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Art. 2.4 Comunicazioni

Le comunicazioni tra l'Organismo e le parti possono avvenire con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. In ogni caso, i recapiti e le modalità per inviare i documenti di avvio della procedura sono indicati negli appositi moduli predisposti dall'Organismo, che sono resi disponibili per le parti anche sul sito Internet: www.immediata-adr. L'Organismo effettua le successive comunicazioni alle parti ai recapiti che esse stesse hanno indicato nei suddetti moduli, o nei documenti equivalenti di avvio della procedura.

Art. 2.5 Presenza delle parti, rappresentanza ed altre forme di supporto

Le parti ("sostanziali") partecipano all'incontro personalmente o, mediante un proprio rappresentante (ad es. una persona di fiducia, o un professionista, o un rappresentante di associazioni di consumatori, o di categoria) debitamente munito di procura.

Le persone giuridiche partecipano alla procedura di mediazione tramite un proprio rappresentante munito di formali poteri per conciliare la controversia e quietanzare.

Le parti possono farsi supportare da persone di fiducia, da consulenti, da rappresentanti di associazioni di consumatori, o di categoria.

La presenza delle parti, quella dei rispettivi rappresentanti e assistenti, nonché quella di ulteriori persone a supporto, devono essere indicate nei moduli di avvio della procedura di mediazione. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza dell'Organismo con congruo anticipo e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data

del primo incontro, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, al fine di non recare grave pregiudizio allo svolgimento della procedura.

Il mediatore può sempre convocare personalmente le parti sostanziali per gli incontri successivi.

2.6 Luogo di svolgimento della procedura di mediazione

Il luogo di svolgimento della procedura di mediazione è quello in cui l'Organismo ha la sede legale o le sedi secondarie accreditate dallo stesso Organismo presso il Ministero della Giustizia.

Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'organismo può essere fissato lo svolgimento della procedura di mediazione, o di singoli atti o fasi della procedura, anche in altro luogo ritenuto più idoneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del **Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149** attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la **revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie** e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, la competenza territoriale dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.

2.7 Accordi tra organismi

L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione ai sensi dell'art. 7.2 lettera c) del D.M. 180/2010. L'Organismo può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d'intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi ad oggetto la medesima controversia.

Art. 3 – Il mediatore e il procedimento di Mediazione

Art. 3.1 Ruolo del mediatore

Il mediatore è uno specialista di tecniche di conciliazione, che facilita la risoluzione stragiudiziale delle liti tramite accordi stipulati direttamente dalle parti. Il mediatore non ha il potere di decidere la lite.

I mediatori dell'organismo devono essere in possesso di adeguati standard di formazione e aggiornamento, in conformità con le prescrizioni normative e ministeriali vigenti, ad essere iscritti in un apposito elenco dei mediatori dell'Organismo tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 3.2 Nomina del mediatore

Il Responsabile dell'organismo nomina il mediatore, idoneo al corretto e rapido svolgimento dell'incarico, dal proprio elenco dei mediatori.

Al fine di garantire l'imparzialità del servizio, il Responsabile dell'organismo può osservare per la nomina del mediatore un criterio di territorialità e/o di turnazione e/o di equa ripartizione delle controversie tra i mediatori e/o di competenze specifiche dichiarate. Qualora la delicatezza e/o la tecnicità della controversia o il valore della medesima lo richiedano, il Responsabile dell'organismo può, invece, nominare il mediatore sulla base dell'esperienza e professionalità maturata nel settore della controversia.

Nell'eventualità di cui all'art. 2.1 del Regolamento resta fermo, tuttavia, che il Responsabile dell'organismo nomina il mediatore richiesto dalle parti nella "Domanda congiunta", salvo ricorrano diverse esigenze organizzative dell'Organismo o in base a quanto previsto all'Art. 2.1.1. del Presente Regolamento.

Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'organismo può nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, lasciando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti.

Il Responsabile dell'organismo può nominare un diverso mediatore per la formulazione della proposta, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/10 ed all'art. 7,2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, restando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti in considerazione del mutamento del mediatore nel corso del procedimento.

Art. 3.3 Indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore

Il mediatore deve operare rispettando il Regolamento e le norme di comportamento adottate dall'Organismo, che sono riportate nel "Codice di condotta dei mediatori" dell'Organismo (Allegato B).

Il mediatore deve svolgere ogni incarico con indipendenza, imparzialità e neutralità. I mediatori iscritti presso appositi albi Professionali sono altresì tenuti al rispetto dei relativi codici deontologici.

Il mediatore nominato accetta l'incarico e garantisce il rispetto dei suoi obblighi sottoscrivendo una apposita "Dichiarazione di imparzialità", fornito dall'Organismo, senza la quale la procedura di mediazione non può avere inizio. In particolare, il mediatore deve immediatamente dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, imparzialità o neutralità, nonché l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità ed eventuali impegni assunti ai sensi dell'art. 14, comma 2, Lett. A. del D. Lgs. Il dovere di comunicazione sussiste anche per le circostanze sopravvenute all'inizio del procedimento, che siano parimenti in grado di condizionare l'esercizio della funzione di mediatore. Qualora si verifichi una delle suddette ipotesi, il Responsabile dell'organismo provvede in merito alla sostituzione senza oneri del mediatore e ne dà comunicazione alle parti.

Le parti possono sempre chiedere la sostituzione del mediatore per giustificato motivo. Il "Responsabile dell'Organismo" decide sull'istanza di sostituzione. Qualora l'istanza sia accolta dal Responsabile dell'Organismo egli provvedere a nominare il nuovo mediatore, senza alcun onere per le parti, e ne dà comunicazione alle stesse parti.

In qualsiasi caso in cui il Responsabile dell'organismo sia il mediatore nominato o che abbia accettato l'incarico coinvolto in un caso di sostituzione, il Direttivo è il soggetto competente a decidere in merito alla sostituzione ed a provvedere alla eventuale nomina del nuovo mediatore, senza alcun onere per le parti. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile dell'organismo deve tempestivamente comunicare alle parti la nomina del nuovo mediatore.

Art. 3.4 Doveri e obblighi del mediatore

L'Organismo ed il mediatore nominato non possono rifiutarsi di svolgere una procedura di mediazione, salvo ricorra un giustificato motivo. Qualora, tuttavia, il mediatore intenda rinunciare all'incarico per giustificato motivo (anche nel corso della procedura), è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile dell'organismo, che procede alla sua eventuale sostituzione, senza alcun onere per le parti. Il Responsabile dell'Organismo è l'organo competente a verificare con il mediatore la sussistenza del giustificato motivo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'Organismo.

Il mediatore nominato deve eseguire personalmente la propria prestazione.

Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.

Il mediatore ed i suoi ausiliari non devono assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati durante il procedimento di mediazione, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla loro prestazione d'opera o servizio.

Il mediatore ed i suoi ausiliari non devono percepire il loro compenso direttamente dalle parti.

Il mediatore non deve mai svolgere le funzioni di difensore di una delle parti per la stessa controversia nella quale ha assunto il ruolo di mediatore, né di regola quella di arbitro, se non decorsi due anni dalla definizione del procedimento; peraltro non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, 1 comma numeri da 2 a 6 c.p.c.

Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

Al fine di assicurare la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, il rapporto contrattuale di natura libero professionale, che disciplina l'attività del mediatore nella gestione dei propri incarichi è quello relativo al compenso professionale con partita iva. Il mediatore presenta all'Organismo di Mediazione regolare fattura di pagamento all'esito della definizione degli incarichi di mediazione assunti e l'Organismo provvederà al relativo pagamento.

3.5 Informalità del procedimento di mediazione

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità di procedura e nella modalità che egli ritiene più opportuna, tenendo conto delle eventuali richieste delle parti. Il mediatore può svolgere la procedura di mediazione tenendo sia delle sessioni congiunte, sia delle sessioni separate con le parti.

Le parti partecipano al procedimento di mediazione in buona fede e mantenendo un comportamento di reciproco rispetto.

Le parti sono libere di esporre le proprie motivazioni, ragioni, pretese durante i singoli incontri di mediazione e di addivenire o meno ad un accordo condiviso.

Le dichiarazioni e gli atti prodotti dalle parti nelle sessioni congiunte potranno essere rilasciate in copia alla parte che ne fa richiesta, mentre saranno coperte da riservatezza e pertanto non accessibili alle altre parti gli atti e le dichiarazioni rese nelle sessioni separate.

La procedura di mediazione, improntata alla rapidità, di norma si esaurisce in un unico incontro. Il mediatore e le parti possono, però, concordare degli incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Art. 3.6 Nomina e compenso del consulente tecnico della mediazione

Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, qualora il Responsabile dell'organismo non abbia proceduto a nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può valutare con le parti l'opportunità di chiedere l'assistenza ed il parere di un esperto per dirimere profili di rilievo tecnico e/o specialistico. Il mediatore può nominare l'esperto come un consulente tecnico della mediazione ("C.T.M."), a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale, o nella misura che riterranno di stabilire di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico della mediazione è calcolato e liquidato sulla base del relativo "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" applicato presso i tribunali, se esistente, o diversamente concordato con le parti o con l'Organismo in base all'art. 2.2.1.

La nomina del "C.T.M." è subordinata all'iscrizione dell'esperto presso l'Elenco dei CTU in almeno un Tribunale e all'iscrizione nell'Elenco dei "C.T.M." tenuto dall'Organismo.

La nomina del "C.T.M." da parte del mediatore può avvenire anche su richiesta di tutte le parti, o anche di una sola parte, purché vi sia l'impegno sottoscritto da tutte le parti del procedimento o della parte che ne ha richiesto la nomina, a sostenerne il compenso dovuto ai sensi del presente art. 3.6.

L'esperto deve attestare, prima di accettare l'incarico, di non avere le cause di incompatibilità e di possedere gli stessi requisiti di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore.

All'esperto si applica l'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 3.7 Proposta del mediatore

Il mediatore non prende alcuna decisione vincolante in merito alla lite.

Il mediatore non può formulare la proposta di conciliazione solo in caso di espresso rifiuto di una delle parti ad aderire alla procedura di mediazione o a partecipare al primo incontro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, 2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010. Il mediatore potrà pertanto formulare la proposta negli altri casi.

Quando le parti abbiano partecipato al procedimento e non abbiano raggiunto un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, o deve formularla qualora le parti ne facciano concorde richiesta.

In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti del procedimento sulle possibili conseguenze che essa potrà avere nel successivo eventuale processo giudiziale, ai sensi dell'art. 13 "Spese processuali" del D.Lgs. n. 28/10 e s.m.i.

La proposta del mediatore non può contenere dei riferimenti a dichiarazioni rese o informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti.

La proposta del mediatore deve essere formulata nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Il mediatore formula la proposta e la comunica alle parti per iscritto. In ogni caso, le parti devono far pervenire all'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta anche di una sola parte nel suddetto termine, la proposta si ha per rifiutata. L'organismo comunica alle parti la data dell'incontro fissato per consentire alle stesse parti ed al mediatore di sottoscrivere il verbale di cui all'art. 4.3, o quello di cui all'art. 4.4.

Il mediatore e le parti possono anche concordare che l'accettazione o il rifiuto della proposta avvenga contestualmente alla sua formulazione durante lo svolgimento dell'incontro di mediazione, purché comprovino l'avvenuta comunicazione scritta della proposta e dell'accettazione o del rifiuto della proposta.

Art. 4 – Conclusione della procedura di mediazione e verbali

Art. 4.1 Conclusione del procedimento

La procedura di mediazione si può concludere con un risultato positivo o negativo. In entrambi i casi viene richiesta al mediatore la redazione di un verbale che certifichi tale conclusione.

La procedura di mediazione si considera conclusa, ai sensi di quanto previsto nel presente art. 4, qualora: a) le parti raggiungono l'accordo di conciliazione; b) una o più parti non partecipino ad un incontro della procedura di mediazione successivo al primo incontro; c) una o più parti comunicano al mediatore o all'organismo di ritirarsi dalla procedura; d) siano decorsi i termini di durata del procedimento di cui all'art. 2.3, ove non ulteriormente prorogabili su richiesta congiunta delle parti; e) almeno una delle parti non accetti o rifiuti la proposta formulata dal mediatore.

Art. 4.2 Disciplina comune dei verbali

In caso di esito positivo o negativo del procedimento di mediazione, il mediatore redige un apposito "Verbale di avvenuta conciliazione", o un "Verbale di non avvenuta conciliazione". Entrambi i verbali devono essere sottoscritti dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il verbale che conclude il procedimento di mediazione è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso sono rilasciati in originale in favore delle parti che ne fanno richiesta. Un esemplare originale del verbale conclusivo rimane, comunque, presso la segreteria dell'Organismo di mediazione per gli adempimenti previsti per legge e, in particolare, dall'art. 12 del D.M. n. 180/10.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo, nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo conserverà copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 4.3 Verbali di avvenuta conciliazione

Il "Verbale di avvenuta conciliazione" viene redatto nel caso di accordo raggiunto tra le parti anche a seguito di una proposta del mediatore.

Il "Verbale di avvenuta conciliazione" riporta una serie di indicazioni, tra cui: i dati identificativi delle parti e del mediatore, gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo di mediazione al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, il luogo e la data del tentativo di mediazione, nonché ogni altro riferimento relativo al valore dell'accordo, alla durata del procedimento, all'oggetto della controversia, all'avvenuta conciliazione e ai termini dell'accordo raggiunto. Salvo diversa previsione di legge, i termini dell'accordo possono essere recepiti in un documento separato e sottoscritto unicamente dalle parti intervenute, che viene allegato al verbale.

Qualora con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito di una proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 28/10.

Qualora tutte le parti sostanziale della mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati ha l'efficacia di titolo esecutivo nei limiti previsti dall'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010. Per conseguire tale efficacia gli avvocati devono attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, anche con le modalita' di cui all'articolo 8-bis del D. Lgs. N. 28 del 2010. In ogni altro caso, l'accordo allegato al verbale può essere omologato, su istanza di parte, con decreto dal Presidente del Tribunale competente, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Art. 4.4 Verbali di non avvenuta conciliazione

Il "Verbale di non avvenuta conciliazione" riporta le indicazioni del secondo capoverso dell'art. 4.3, salvo i riferimenti all'avvenuta conciliazione ed ai termini dell'accordo raggiunto.

Nel "Verbale di non avvenuta conciliazione" il mediatore può limitarsi a dare atto del mancato accordo senza indicare i motivi della fallita conciliazione, salvo ricorrano le ipotesi di mancata accettazione o di rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

Il mediatore deve dare atto nel verbale di non avvenuta conciliazione dei termini della proposta di conciliazione formulata dal mediatore e della mancata accettazione o del rifiuto delle parti. L'eventuale corrispondenza del contenuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore con il provvedimento che definisce il successivo giudizio può comportare delle conseguenze sulle spese processuali, ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 28/10.

Art. 5 – Scheda per la valutazione del servizio

Al termine della procedura di mediazione, l'Organismo provvede che sia consegnata ad ogni parte della medesima procedura una "Scheda di valutazione del servizio", predisposta secondo il modello che viene allegato al presente Regolamento (Allegato C). La scheda deve essere compilata indicando le generalità di chi l'ha sottoscritta e deve essere inoltrata per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, con delle modalità tali da assicurare la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Art. 6 - Riservatezza, segreto professionale, conservazione e accesso agli atti, tutela dei dati personali

Art. 6.1 Riservatezza

L'Organismo ed il mediatore operano per garantire la riservatezza della procedura di mediazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/10 e dalle normative attuative, nonché dall'art. 6 del presente Regolamento.

Qualsiasi informazione o dichiarazione in qualunque modo acquisite nel corso della procedura di mediazione sono riservate ad eccezione di quanto disposto dall'art. 3.5 del Presente Regolamento.

Il mediatore non può riferire ad una parte le dichiarazioni e le informazioni acquisite durante le sessioni separate con l'altra, salvo ed alle condizioni in cui sia autorizzato dalla parte esponente.

Le parti, il mediatore, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio all'interno dell'Organismo, o nel procedimento di mediazione, compresi difensori, assistenti e consulenti delle parti, o qualunque altra persona che sia coinvolta direttamente o indirettamente nella gestione del procedimento mediazione non possono comunicare o divulgare a terzi all'esterno fatti, dichiarazioni, ammissioni, documenti, notizie, informazioni appresi durante il procedimento, né utilizzarli in eventuali successivi procedimenti giudiziali, arbitrali o di altra natura. In merito a tali fatti, dichiarazioni, documenti, notizie e informazioni appresi durante la procedura di mediazione, i suddetti soggetti non possono essere chiamati a testimoniare o a fornire alcuna prova in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate del procedimento di mediazione.

Le eccezioni alla garanzia della riservatezza riguardano i seguenti casi, in presenza dei quali la stessa riservatezza non si ritiene operante:

- a) nel caso in cui tutte le parti consentono a derogarvi;
- b) in presenza di un diverso obbligo di legge che impone al mediatore di non applicare la riservatezza;
- c) nel caso in cui esista il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo;
- d) nell'ipotesi in cui sussista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona;
- e) in presenza di superiori esigenze di ordine pubblico dello Stato.

Art. 6.2 Segreto professionale

Per espressa disposizione dell'art. 10, 2° comma del D.Lgs. n. 28/10, il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p.

Art. 6.3 Registrazione, conservazione ed accesso agli atti

L'Organismo amministra un "Registro degli affari di mediazione", anche informatico, riportando per ogni procedimento di mediazione: il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore nominato, la durata e l'esito del procedimento.

L'Organismo conserva gli atti del procedimento di mediazione in apposito fascicolo e/o su supporto informatico, debitamente registrato e numerato nell'ambito del "Registro degli affari di mediazione", di cui il Responsabile dell'organismo deve garantire la custodia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, 2° comma, del D.Lgs. n. 28/10, le parti hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.

L'Organismo non è, comunque, tenuto a conservare gli atti delle procedure trattate decorsi tre anni dalla data di conclusione della singola procedura di mediazione.

Art. 6.4 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della procedura di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del DM 150 del 2023, che prevede che "Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati."

Art. 7 - Indennità del procedimento

Le indennità dovute da ogni parte all'Organismo per la procedura di mediazione sono determinate agli artt. 28-34 del DM 150 del 2023, che vengono riportati nella tabella allegata al presente Regolamento (Allegato A). Le indennità della procedura sono suddivise in "spese di avvio del procedimento" ed in "spese di mediazione". Le parti sono tenute al pagamento delle spese vive, negli importi indicati nella medesimo Allegato A.

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformita' ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e' possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile ilvalore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite puo' essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell'accordo di conciliazione e' determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei comma da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

È liquidato a parte il compenso dell'esperto, di cui all'art. 3.6 del presente Regolamento.

Gli eventuali oneri fiscali dell'accordo di conciliazione sono sempre a carico delle parti.

Art. 8 Modalità telematiche per la mediazione

La procedura di mediazione telematica è protesa a garantire l'assoluto rispetto della privacy, in base a quanto disposto dal Dlgs. 28/2010 e le mediazioni online garantiscono la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni rese dalle parti ed emerse durante il procedimento di mediazione.

L'Organismo deve assicurare la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad eccesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web "https://immediata.gestionalemediazione.it/index utenti.php" (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo) con link diretto alla piattaforma telematica.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, o parte di esso, e viene scelto dalle parti al momento del deposito della domanda di mediazione.

L'utilizzo del servizio telematico è accessibile previa concessione da parte della Segreteria dell'Organismo di Mediazione di un link di accesso con le credenziali assolutamente personali e riservate da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.

Immediata-ADR si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Immediata-adr non è responsabile per la diffusione dei link e dei dati di accesso offerte all'utenza a soggetti terzi estranei alla procedura e non autorizzati. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria accedendo nella apposita "stanza virtuale", secondo le istruzioni che saranno fornite. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9 - Conciliazioni previste dalla legge

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione o di mediazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Art. 10 - Responsabilità delle parti

È di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- l'indicazione dei recapiti degli avvocati;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Art. 11 – Sorte delle liti pendenti

In caso di sospensione o cancellazione dell'organismo la procedura di mediazione in corso puo' proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3 del DM 150 del 2023 la parte che ha avviato la procedura di mediazione puo' individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato.

Tale richiesta puo' contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non e' depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni puo' provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non puo' rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Art. 12 - Entrata in vigore e modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dall'approvazione da parte del Responsabile del Registro.

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dall'Organismo e inviati al responsabile del Registro per l'approvazione.

Il Regolamento da applicare è quello vigente al momento del deposito della domanda di mediazione presentata dalla parte istante, o congiuntamente dalle parti in conflitto.

Art. 13 - Allegati del Regolamento

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:

- A) Allegato A: "Tabelle delle Indennità";
- B) Allegato B: "Codice di condotta dei mediatori" dell'Organismo;
- C) Allegato C: "Scheda di valutazione" del servizio di mediazione della "Associazione Immediata-ADR";
- D) Allegato D: "Regolamento mediazione ONLINE"

Allegato A.

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE

N.B. TUTTI GLI IMPORTI SI INTENDO IVA ESCLUSA

<u>Per la mediazione obbligatoria o demandata dal giudice si applica una diminuzione del 20% sulle tariffe, eccetto spese vive (DM 150/2023, art. 28 comma 8 e art. 30 comma 4).</u>

<u>VALORE</u>	SPESE DI AVVIO	PRIMO INCONTRO spese di partecipazione (valide anche per mancata partecipazione e mancata conciliazione)
Indeterminabile basso (fino a € 1.000,00)	110,00 €	60,00 €
Indeterminabile medio (da € 1.000,01 a € 50.000,00)	110,00 €	120,00 €
Indeterminabile alto (da € 50.000,00 in su)	110,00 €	170,00 €
fino a € 1.000,00	40,00 €	60,00 €
da € 1.001,00 a € 5.000,00	75,00 €	120,00 €
da € 5.001,00 a € 10.000,00	75,00 €	120,00 €
da € 10.001,00 a € 25.000,00	75,00 €	120,00 €
da € 25.001,00 a € 50.000,00	75,00 €	120,00 €
da 50.001,00 a € 150.000,00	110,00 €	170,00 €
da 150.001,00 a € 250.000,00	110,00 €	170,00 €
da € 250.001,00 a € 500.000,00	110,00 €	170,00 €
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	110,00 €	170,00 €
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	110,00 €	170,00 €
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	110,00 €	170,00 €

		PRIMO INCO	NTRO conciliazio	ne
VALORE	MINIMO	MINIMO effettivo (sottratto importo primo incontro e aumento del 10% - DM 150/2023, art. 30 comma 1)	MASSIMO	MASSIMO effettivo (sottratto importo primo incontro e aumento del 10% - DM 150/2023, art. 30 comma 1)
fino a € 1.000,00 e indeterminabile basso (applicazione del massimo)	80,00 €	22,00 €	160,00 €	110,00 €
da € 1.001,00 a € 5.000,00	160,00 €	44,00 €	290,00 €	187,00 €
da € 5.001,00 a € 10.000,00	290,00 €	187,00 €	440,00 €	352,00 €
da € 10.001,00 a € 25.000,00	440,00 €	352,00 €	720,00 €	660,00 €
da € 25.001,00 a € 50.000,00 e indeterminabile medio (applicazione del massimo)	720,00 €	660,00 €	1.200,00 €	1.188,00 €
da 50.001,00 a € 150.000,00	1.200,00 €	1.133,00 €	1.500,00 €	1.463,00 €
da 150.001,00 a € 250.000,00 e indeterminabile alto (applicazione del massimo)	1.500,00 €	1.463,00 €	2.500,00 €	2.563,00 €
da € 250.001,00 a € 500.000,00	2.500,00 €	2.563,00 €	3.900,00€	4.103,00 €
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	3.900,00 €	4.103,00 €	4.600,00 €	4.873,00 €
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	4.600,00 €	4.873,00 €	6.500,00 €	6.963,00 €
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	6.500,00 €	6.963,00 €	10.000,00 €	10.813,00 €

	DAL SECONDO INCONTRO mancata conciliazione			conciliazione
VALORE	MINIMO	MINIMO effettivo (sottratto importo primo incontro)	MASSIMO	MASSIMO effettivo (sottratto importo primo incontro)
fino a € 1.000,00 e indeterminabile basso (applicazione del massimo)	80,00 €	20,00 €	160,00 €	100,00 €
da € 1.001,00 a € 5.000,00	160,00 €	40,00 €	290,00 €	170,00 €
da € 5.001,00 a € 10.000,00	290,00 €	170,00 €	440,00 €	320,00 €
da € 10.001,00 a € 25.000,00	440,00 €	320,00 €	720,00 €	600,00 €
da € 25.001,00 a € 50.000,00 e indeterminabile medio (applicazione del massimo)	720,00 €	600,00 €	1.200,00 €	1.080,00 €
da 50.001,00 a € 150.000,00	1.200,00 €	1.030,00 €	1.500,00 €	1.330,00 €
da 150.001,00 a € 250.000,00 e indeterminabile alto (applicazione del massimo)	1.500,00 €	1.330,00 €	2.500,00 €	2.330,00 €
da € 250.001,00 a € 500.000,00	2.500,00 €	2.330,00 €	3.900,00 €	3.730,00 €
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	3.900,00 €	3.730,00 €	4.600,00 €	4.430,00 €
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	4.600,00 €	4.430,00 €	6.500,00 €	6.330,00 €
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	6.500,00 €	6.330,00 €	10.000,00 €	9.830,00 €

VALORE	<u>DAL SECONDO INCONTRO</u> conciliazione			
	MINIMO	MINIMO effettivo (sottratto importo primo incontro e aumento del 25% - DM 150/2023, art. 32 comma 2 lettera d)	MASSIMO	MASSIMO effettivo (sottratto importo primo incontro e aumento del 25% - DM 150/2023, art. 32 comma 2 lettera d)
fino a € 1.000,00	80,00 €	25,00 €	160,00 €	125,00 €
e indeterminabile basso (applicazione del massimo)	00,00			
da € 1.000,01 a € 5.000,00	160,00 €	50,00 €	290,00 €	212,50 €
da € 5.000,01 a € 10.000,00	290,00 €	212,50 €	440,00 €	400,00 €
da € 10.000,01 a € 25.000,00	440,00 €	400,00 €	720,00 €	750,00 €
da € 25.000,01 a € 50.000,00	720,00 €	750,00 €	1.200,00 €	1,350,00 €
e indeterminabile medio (applicazione del massimo)				1.((2.50.6
da 50.000,01 a € 150.000,00	1.200,00 €	1.287,50 €	1.500,00 €	1.662,50 €
da 150.000,01 a € 250.000,00	1.500,00 €	1.662,50 €	2.500,00 €	2.912,50 €
e indeterminabile alto (applicazione del massimo)			2 000 00 0	4.662,50 €
da € 250.000,01 a € 500.000,00	2.500,00 €	2.912,50 €	3.900,00 €	
da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	3.900,00 €	4.662,50 €	4.600,00 €	5.537,50 €
da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00	4.600,00 €	5.537,50 €	6.500,00 €	7.912,50 €
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	6.500,00 €	7.912,50 €	10.000,00 €	12.287,50 €

SPESE VIVE (non soggette alla diminuzione del 20%)

Per ogni Raccomandata A/R 16,00 €

Per ogni Raccomandata A/R 1 20,00 ϵ

Servizio di firma elettronica per ciascun 15,00 ϵ

verbale di mediazione

Allegato B.

"Codice di Condotta dei Mediatori"

ispirate al codice deontologico dell'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) - 2 aprile 2002

Il Mediatore svolge i suoi incarichi rispettando il "Regolamento di Procedura della mediazione" e le seguenti norme di comportamento.

- 1. Il Mediatore è uno specialista adeguatamente formato nella gestione delle controversie, che si aggiorna costantemente sulle tecniche di risoluzione dei conflitti.
- 2. Il Mediatore deve essere sempre restare in possesso degli standard di formazione teorici e pratici e di aggiornamento richiesti dalle prescrizioni legislative, normative o ministeriali vigenti in materia.
- 3. Il Mediatore deve essere competente e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la procedura di mediazione del caso proposto. Il Mediatore deve rifiutare l'incarico se non si ritiene qualificato a svolgere una determinata procedura di mediazione.
- 4. Il Mediatore deve agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità. Il Mediatore deve comunicare ogni circostanza che può condizionare la sua condotta o ingenerare sospetti nelle parti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina o rinunciare all'incarico, se non si ritiene in grado mantenere la condotta prescritta.

Ai fini del "Regolamento di Procedura" e delle presenti "Norme di comportamento":

- "Indipendenza" è l'assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti;
- "Imparzialità" è l'attitudine soggettiva del Mediatore, che non deve favorire una parte a discapito dell'altra;
- "Neutralità" è la posizione del Mediatore, che non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.
- Il Mediatore designato garantisce la sua indipendenza, imparzialità e neutralità sottoscrivendo la "Dichiarazione di imparzialità" prima dell'inizio della procedura di mediazione.
- 5. L'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione della "Dichiarazione di imparzialità" da parte del Mediatore equivale anche ad attestare l'insussistenza dei motivi di incompatibilità, di cui all'art. 3.3 del Regolamento di procedura
- 6. Prima dell'inizio del tentativo di mediazione, il Mediatore si assicura che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
- le finalità, la natura e le caratteristiche del procedimento di mediazione;
- il ruolo del mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
- Il Mediatore deve fornire le informazioni richieste dalle parti sulla disciplina del presente Regolamento di procedura della mediazione e dei suoi allegati.

- 5. Il Mediatore svolge il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dal tipo della controversia. Il Mediatore deve operare rispettando le regole di correttezza e buona fede.
- 6. Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
- 7. Il Mediatore non esercita pressione sulle parti, affinché raggiungano un accordo.
- 8. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni dichiarazione o informazione derivata dalla procedura di mediazione, incluso il fatto che la procedura debba avvenire o sia avvenuta. Le informazioni confidate al Mediatore da una delle parti non devono essere rivelate alle altre parti, senza il consenso della parte stessa.
- Il Mediatore può derogare alle disposizioni del presente paragrafo solo nei casi previsti all'art. 6.1 del Regolamento di procedura (ad es. per ottemperare obblighi di legge, o per motivi di ordine pubblico dello stato).
- 9. Il Mediatore ha l'obbligo di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del "responsabile" della tenuta del registro degli "organismi di mediazione" presso il Ministero della Giustizia.
- 10. Il Mediatore ha l'obbligo di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del "Responsabile dell'organismo di mediazione". Il Mediatore deve rispettare le decisioni dell'Organismo di mediazione. Il Mediatore che viola il "Regolamento di Procedura della mediazione" e le norme di comportamento del presente "Codice di condotta dei mediatori" è sostituto dalla procedura di mediazione in corso a insindacabile giudizio del "Responsabile dell'Organismo di Mediazione", che può anche sospenderlo o escluderlo dagli incarichi di mediazione e/o dall'elenco dei mediatori dell'Organismo.
- 11. Il Mediatore che viola gli obblighi, nei limiti di cui all'art. 3 del "Regolamento di Procedura della mediazione", di agire verso le parti con indipendenza, imparzialità e neutralità, di non versare in una causa di incompatibilità, di non percepire il proprio compenso direttamente dalle parti e di astenersi dall'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di conciliazione, perde i requisiti di onorabilità necessari per svolgere il servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, lettera c), D.M. n. 180/2010. Il "Responsabile dell'Organismo di mediazione" è l'organo competente a decidere in materia.
- Si fa presente che, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari nei confronti dei mediatori, non è prevista la sospensione dall'elenco di mediatori iscritti ma solo la cancellazione. Pertanto, se non in contrasto con la dichiarazione di onorabilità firmata dal mediatore, quest'ultimo può rimanere iscritto nell'elenco evitando, eventualmente, l'affidamento di incarichi. In caso contrario il mediatore deve essere cancellato. In caso di violazioni commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali che potrebbero costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche, il Responsabile dell'Organismo dovrà darne comunicazione al Responsabile del Registro che è tenuto a informarne gli Organi competenti.

ALLEGATO C.

"SCHEDA DI VALUTAZIONE"

Organismo di mediazione	
Sede	Prot. n/
Data	Mediatore
Scala di valutazione da 1 a 5 : 1=va	alore minimo - 5=valore massimo
1. VALUTAZIONE DEL grado	di soddisfazione del SERVIZIO
 Assistenza della segreteria e con 1 2 3 4 5 	npletezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura.
2. Adeguatezza e comfort della sed 1 2 3 4 5	le e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione.
2. VALUTAZIONE DELLA PRO	OCEDURA DI MEDIAZIONE
 Soddisfazione nella partecipazio 1 2 3 4 5 	ne alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale.
2. La mediazione ha consentito di r 1 2 3 4 5	risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale?
3. VALUTAZIONE DEL MEDIA	ATORE
1. Competenza del mediatore nelle 1 2 3 4 5	tecniche di gestione del conflitto e della procedura.
2. Abilità del meditatore nel facilità 1 2 3 4 5	are una soluzione per la composizione della lite.
4. IMPRESSIONI E SUGGERIM	IENTI:
DATI Anagrafici e recapiti della	PARTE della procedura
Il/la sottoscritto/a	
Nome	Cognome, nato/a(),
11, C.F.	, P.IVA, residente in (), Via, n, Cap
I dati che deve inserire solamente la	a parte istante "persona giuridica"
Rappresentante legale della soci	cietà/ente, in qualità di
sede in Via(ind	licare i poteri) della società/ente
, P.Iva .	
□ Rappresentato da: Nome	, munito di apposita, residente in,
ргосын, С.Г.	, residente in,

Prov, Via, n, n	, tel, cell,
fax, e-mail	
Luogo e data,/	Sottoscrizione della parte

ALLEGATO D

REGOLAMENTO PROCEDURA TELEMATICA

DI IMMEDIATA -ADR

La procedura di mediazione telematica è protesa a garantire l'assoluto rispetto della privacy, in base a quanto disposto dal Dlgs. 28/2010 e le mediazioni online garantiscono la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni rese dalle parti ed emerse durante il procedimento di mediazione.

L'Organismo deve assicurare la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad eccesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma deve essere disponibile all'indirizzo web "https://stanze.immediata-adr.it" (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo).

L' Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico nonché per lo scambio documentale.

La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo protetto di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiede in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.

L'accesso delle parti e del mediatore viene eseguito in un ambiente assolutamente riservato e protetto, in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità:

- attraverso un link diretto e personalizzato, e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) nonchè al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo;
- ricevuta la e-mail, l'utente e l'avvocato che lo assiste devono confermare esplicitamente l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile nel sito internet dell'Organismo di Mediazione di Immediata- ADR.

Preliminarmente all'incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore). È garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.

Caratteristiche di funzionamento

Ricevuta la disponibilità ad eseguire l'incontro di mediazione on-line di almeno una parte, nonché l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica:

- 1) L'Organismo genera una stanza virtuale consentendo alle parti l'accesso attraverso la dotazione di una password;
- 2) La Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) permette di inoltrare l'invito a trattare il procedimento a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line per gestire il tentativo di mediazione la cui data di primo incontro e copia della istanza è stata già loro comunicata dalla segreteria dell'Organismo di Mediazione.
- 3) A seguito del primo incontro, le parti, i loro rappresentanti e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione, per condividere file, documenti nelle date indicate e comunicate dall'Organismo di Mediazione.

Utilizzando la Stanza Virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.

Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.

Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.

A conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

REQUISITI DEL SERVIZIO

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica de le parti devono essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:

1. postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo, correttamente configurati;

La piattaforma dedicata alla mediazione-online consente alle parti di dialogare sia in sessioni "comuni" a tutti, sia in "sessioni" separate, dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;

- consente alla parte che non accetti la modalità di mediazione on line di recarsi presso gli uffici dell'Organismo e di collegarsi on line con l'ausilio del mediatore, che in tal caso sarà presente presso gli Uffici dell'Organismo;
- consente alle parti di ricevere, all'esito dell'incontro, direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata una copia del verbale con l'accordo raggiunto, ovvero il verbale attestante il mancato accordo, i quali potranno comunque essere ritirati in formato cartaceo presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo previa firma digitale apposta dal mediatore incaricato;
- consente alle parti di sottoscrivere il verbale e l'accordo con modalità telematica (firma digitale).

L'organismo di Mediazione Immediata- ADR, durante le sessioni monitora continuamente aspetti tecnici quali: - il flusso video e la banda occupata; - interviene su guasti hardware (ad es.: rottura hard disk, scheda madre, schede di memoria, ecc.); - raggiungibilità del server su internet (ad es.: forti rallentamenti, errori di connessione al server); - restore dei dati. Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura a codice etico dell'Organismo, del quale il presente Regolamento fa parte integrante. Il presente Regolamento può essere modificato da Immediata- ADR. Le modifiche non avranno effetto per le procedure, di cui sia stata depositata la domanda di mediazione prima della data della loro entrata in vigore.

TABELLE INDENNITA' MEDIAZIONE ON-LINE

TABELLA A - IN CASO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Si applica alle procedure di mediazione che sono condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 28/10 dell'art. 5, quater del D.Lgs. n. 28/10, dell'art. 5, sexies del D.Lgs. n. 28/10

Valore della lite	Spese di mediazione (per parte) già ridotte di 1/3 o della metà	Spese di mediazione (per parte) comprensive dell'aumento di 1/4 in caso di successo della mediazione
Fino a € 1.000,00	€ 43,34	€ 54,17
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 86,66	€ 108,32
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 160,00	€ 200,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 240,00	€ 300,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 400,00	€ 500,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 666,66	€ 833,32
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 1.000,00	€ 1.250,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00	€ 2.375,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00	€ 3.250,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00	€ 5.750,00

NB: TUTTI GLI IMPORTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

SPESE DI SEGRETERIA \in 40 + IVA (oltre rimborso delle spese vive documentate). Per controversie di valore superiore a \in 250.000 le spese di segreteria sono pari a \in 80 + IVA (oltre rimborso delle spese vive documentate).

"TABELLA B"
SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE NEI CASI DI TENTATIVO VOLONTARIO DELLA CONCILIAZIONE - TABELLA B

Valore della lite	Spese di mediazione (per parte)	Spese di mediazione (per parte) comprensive dell'aumento di 1/5 in caso di successo della mediazione
Fino a € 1.000,00	€ 65,00	€ 78,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 130,00	€ 156,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 240,00	€ 288,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00	€ 422,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600,00	€ 720,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 4.560,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 6.240,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00	€ 11.040,00

NB: TUTTI GLI IMPORTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

SPESE DI SEGRETERIA \in 40 + IVA (oltre rimborso delle spese vive documentate). Per controversie di valore superiore a \in 250.000 le spese di segreteria sono pari a \in 80 + IVA (oltre rimborso delle spese vive documentate).

